



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
Regione Lazio

LORO PEC

e, p.c.

Ai prefetti di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione

dpit@postacert.istruzione.it

All' assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola
e diritto allo studio universitario, politiche per la
ricostruzione

c/a ass. Claudio Di Bernardino

segreteria.lavoro@regione.lazio.it

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 prevede varie misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, alcune delle quali riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche. Con la sua entrata in vigore, cioè dal 5 novembre, vengono meno le disposizioni del precedente decreto del 24 ottobre u.s.

Ritengo utile fornire a tutte le scuole alcune indicazioni, sia con riguardo alle disposizioni del decreto sia sotto forma di risposta alle domande che più ricorrentemente stanno giungendo alla Direzione.

Voglio ringraziare ancora una volta i dirigenti scolastici e il personale docente e ATA per tutto il lavoro svolto per prepararsi all'avvio dell'anno scolastico e per quello da svolgere per adattare l'organizzazione al nuovo decreto.

Un pensiero particolare va ai colleghi colpiti dall'epidemia, direttamente o negli affetti.

Il direttore generale

Rocco Pinneri



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

A – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020

I. Didattica digitale integrata per l'istruzione secondaria di secondo grado

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto dispone:

*«I co. 9 s) – le istituzioni scolastiche secondarie di **secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che **il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.**»*

Le scuole secondarie di secondo grado, dal 5 novembre e sino al 3 dicembre, salvo successive proroghe, dovranno svolgere tutte le attività didattiche in modalità digitale integrata.

La specifica organizzazione didattica è rimessa all'autonomia della scuola, attraverso i competenti organi collegiali, fermo restando l'obiettivo.

Sarebbe opportuno che i docenti svolgessero la didattica in modalità agile, dal proprio domicilio, così da ridurre ulteriormente il numero di persone in mobilità, nonché il carico sulla connessione a *internet* della scuola. Si tratta anche in questo caso, comunque, di una scelta organizzativa rimessa all'autonomia scolastica.

Le attività convittuali proseguono nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, lettera pp) del decreto per le attività ricettive, cioè *«a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome»*. I convittori e le convittrici potranno frequentare le attività didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui. Infatti, in questa circostanza l'eventuale passaggio alla didattica a distanza non recherebbe alcun beneficio alla salute pubblica, giacché gli studenti risiedono a pochi metri di distanza dalle aule. I semi-convittori e le semi-convittrici, invece, frequenteranno a distanza la scuola secondaria di secondo grado.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Analogamente, proseguono in presenza anche le attività didattiche delle sezioni carcerarie, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza inter-personale, sull'uso dei dispositivi di protezione individuali e sull'igiene delle superfici e delle mani previste dal Comitato tecnico-scientifico e dal decreto.

Inoltre, il predetto articolo 1, comma 9, lettera s) dispone che «[...] *Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali* [...] *garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata*»

Agli studenti con disabilità certificata o, comunque, con BES, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 ottobre 2020, n. 134. A quelli che lo chiederanno, dovrà essere garantita la possibilità di recarsi in presenza presso la scuola, dalla quale si collegheranno per seguire, congiuntamente ai compagni di classe o di gruppo, le attività didattiche in modalità digitale integrata.

I docenti di sostegno dovranno assicurare il servizio in presenza nel caso in cui i relativi studenti con disabilità certificata scelgano di seguire le attività dai locali scolastici.

L'istituto di istruzione specializzata per sordi "A. Magarotto", in virtù della forte prevalenza di studenti con disabilità, potrà proseguire le lezioni in presenza.

Sarebbe opportuno, inoltre, che la didattica laboratoriale fosse sempre svolta in presenza, fermo restando l'uso, ora divenuto sempre obbligatorio, della mascherina, quando compatibile con l'attività (cfr. punto 8).

Quanto alla didattica nel primo ciclo di istruzione, continua a svolgersi in presenza nelle regioni, tra le quali per ora il Lazio, che non sono caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto:

«I co. 9 s) – [...] *L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza* [...]»

2. Eventuale DDI per l'istruzione secondaria di primo grado



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

L'articolo 3, comma 4, lettera f) del decreto dispone, solo per le Regioni caratterizzate dal massimo livello di rischio epidemiologico:

«3 co. 4 f) – fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia [...] e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...] garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata»

La predetta disposizione non si applica, in questo momento, al Lazio. Potrà applicarsi in futuro, nel caso in cui la situazione epidemiologica continui a peggiorare, previa ordinanza del Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione.

3. Personale proveniente dalle Regioni a massimo rischio

L'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto dispone:

«3 co. 4 a) – è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori [a massimo rischio], nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative [...] Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita [...]»

Il personale scolastico delle scuole del Lazio residente in Regioni caratterizzate dal massimo livello di rischio epidemiologico può continuare a recarsi a scuola per svolgere il proprio lavoro, ove necessario.

4. Personale ATA

Il personale assistente amministrativo deve svolgere la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto, che impone a ogni dirigente pubblico di *«organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su*



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile».

Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l'articolo 5, comma 5, che dispone: «*Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale.»*

Il personale collaboratore scolastico, addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere non può svolgere la propria attività a distanza, e continuerà necessariamente a prestare servizio in presenza, fermo restando che, ove in futuro il Lazio fosse inserito nell'elenco delle Regioni a massimo rischio, troverebbe applicazione l'articolo 3, comma 4, lettera i) del decreto, che dispone: «*i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.»*

5. Effetti sul personale assunto ai sensi dell'art. 231-bis DL 34/20 – cd. posti Covid-19

I contratti già sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.

Infatti, la risoluzione di diritto dei contratti stipulati con i docenti e con gli ATA era prevista dalla prima versione dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

In sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, in vigore dal 14 ottobre u.s., è stato disposto, invece, che «*In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile*», intendendosi il «*personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni*» assunto ai sensi della disposizione in questione.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Le scuole secondarie di secondo grado, e anche quelle del primo se il Lazio dovesse essere inserito in futuro tra le Regioni a massimo rischio, non sottoscriveranno nuovi contratti “Covid-19”, né di docenti né di ATA, sino al 3 dicembre 2020, data in cui cesserà di avere efficacia il decreto. In caso di assenza, le scuole dei predetti gradi sostituiranno solo il personale “Covid-19” docente, mentre non dovrà essere sostituito il personale collaboratore scolastico.

Ciò perché:

- appare deleterio coprire ora i “posti Covid-19” ancora vacanti, proprio in occasione del passaggio alla didattica digitale integrata per il 100 per cento delle attività. È preferibile che gli studenti proseguano le attività, a distanza, con i docenti che li hanno seguiti sinora. Quanto ai collaboratori scolastici, la riduzione del fabbisogno conseguente al passaggio alla didattica digitale integrata non giustifica la copertura dei posti ancora vacanti;
- è inutile sostituire i collaboratori scolastici “Covid-19” assenti, considerata la notevole riduzione del fabbisogno.

Comunque, il *budget* di posti e ore assegnato alle scuole secondarie di secondo grado non sarà ridotto, poiché dal 4 dicembre 2020 verranno meno le misure restrittive e si tornerà, salvo eventuali proroghe, alla didattica in presenza in tutti i gradi di istruzione.

6. Eventi

L'articolo 1, comma 9, lettera o) del decreto dispone:

«1 co. 9 o) – sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. [...] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni [...]»

La disposizione era già prevista dal precedente decreto del 24 ottobre u.s. Ogni evento in presenza, anche già programmato, dovrà immediatamente essere convertito nella modalità a distanza oppure essere posposto a dopo il termine dell'emergenza epidemiologica. Non dovrà essere tenuta alcuna riunione in presenza (cfr. anche punto 9).



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

7. Mostre

L'articolo 1, comma 9, lettera r) del decreto dispone:

«*I co. 9 r) – sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura [...]*»

Le scuole che avessero programmato visite didattiche presso musei o altri luoghi della cultura, anche all'aperto, dovranno annullare la visita o posporla a dopo il termine dell'emergenza. **Ciò vale anche per la didattica ordinariamente prevista, al fine di ridurre l'affollamento delle classi, presso un museo o un altro luogo della cultura, poiché è sospesa anche l'apertura al pubblico delle predette strutture.**

8. Mascherina obbligatoria in tutti i gradi, dai sei anni di età in poi

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto dispone, inoltre:

«*I co. 9 s) – [...]* ***L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina***»

L'obbligo dell'uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione anche per il secondo, per quelle attività ad esempio laboratoriali che continuano a svolgersi in presenza, quando compatibile con l'attività. **Nel caso degli strumenti a fiato, per ovviare all'impossibilità di utilizzo delle mascherine è opportuno aumentare il più possibile la distanza inter-personale e assicurare una costante e adeguata areazione degli ambienti.**

Sono esentati dall'obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.

9. Formazione al personale solo a distanza

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto dispone, inoltre:

«*I co. 9 s) – [...]* ***I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza [...]***»



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Gli eventuali corsi di formazione in presenza già in corso di svolgimento dovranno essere sospesi e potranno riprendere solo con modalità a distanza, oppure al termine dell'efficacia del decreto.

10. Riunioni e rinnovo degli organi collegiali solo a distanza

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto dispone, inoltre:

*«1 co. 9 s) – [...] Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte **solo con modalità a distanza**. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.»*

Rispetto al precedente decreto, viene meno la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali e le relative elezioni in presenza. L'unica modalità ammessa dal 5 novembre sino al 3 dicembre è quella a distanza.

11. Viaggi di istruzione sospesi

L'articolo 1, comma 9, lettera t) del decreto dispone:

«1 co. 9 t) – sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [...]»

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza inter-personale, sull'uso dei dispositivi di protezione individuali e sull'igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.

12. Informazione sulle misure di prevenzione

L'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto dispone:

«5 co. 1 d) – [...] nelle scuole di ogni ordine e grado [...] sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie»



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

B – Risposte alle domande frequenti

D 1: a chi spetta decidere come vada riorganizzata la didattica nel passaggio a quella digitale integrata?

R: Spetta al collegio dei docenti proporre la progettazione educativa e didattica, sulla base degli indirizzi e delle scelte di amministrazione e di gestione definiti dal dirigente scolastico.

Le scelte di natura meramente organizzativa spettano, invece, al dirigente, che può comunque opportunamente confrontarsi con la comunità scolastica.

D 2: quando la didattica è interamente a distanza, i docenti devono comunque svolgere la loro attività dalla sede scolastica?

R: Non necessariamente. È una scelta di natura organizzativa, che spetta quindi al dirigente.

Scegliere di svolgere l'attività didattica in modalità agile, dal domicilio, ha il vantaggio di ridurre il numero di persone che si spostano sul territorio e contribuiscono potenzialmente a diffondere l'epidemia. Inoltre, tale scelta ridurrebbe il carico sulla connessione a *internet* della scuola.

In virtù di tali vantaggi e considerato quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto, che impone a ogni dirigente pubblico di «*organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile*», è fortemente consigliato a tutte le scuole di organizzarsi in maniera che la didattica digitale integrata sia assicurata dai docenti in modalità agile. I docenti di sostegno dovranno, invece, svolgere la prestazione lavorativa in presenza nel caso in cui i relativi studenti con disabilità certificata si avvalgano della possibilità di recarsi a scuola.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D 3: le disposizioni in merito al passaggio alla didattica digitale integrata per almeno il 100% delle attività si riferiscono solo al secondo ciclo di istruzione oppure anche all'istruzione per gli adulti di qualsiasi grado?

R: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 si applica solo alle scuole secondarie di secondo grado, inclusi i percorsi di secondo livello per gli adulti.

Ai percorsi di primo livello si applicano, invece, le disposizioni che riguardano il primo ciclo di istruzione, che non prevedono il passaggio alla didattica digitale integrata.

Per detti percorsi rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in materia di formazione a distanza: «*fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo*».

D 4: si è assentato un docente assunto ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. "organico COVID-19"). Posso/devo sostituirlo?

R: Sì, se necessario per assicurare la didattica sia in presenza sia in modalità digitale integrata. Alla sostituzione si provvede sin dal primo giorno (cfr. art. 32 co. 3 lettera a) del decreto-legge n. 104 del 2020), ove non sia possibile provvedere con il personale già in servizio ad altro titolo incluso quello in sovrannumero o impegnato per il potenziamento dell'offerta formativa.

Per tali sostituzioni sarà periodicamente assegnato un *budget* aggiuntivo, in base al monitoraggio dei contratti caricati sul sistema informativo NoiPA. L'USR informerà tempestivamente le scuole nel caso in cui si esauriscano le risorse complessivamente disponibili a tal fine.

D 5: si è assentato un collaboratore scolastico assunto ai sensi dell'articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. docenti "COVID-19"). Posso/devo sostituirlo?

R: Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, o comunque per una percentuale rilevante, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

ausiliari è molto ridotto, a un punto tale da non giustificare più la sostituzione di un collaboratore assente.

Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione sin dal primo giorno.

D 6: si è assentato un collaboratore scolastico, di ruolo o a tempo determinato, assunto sui posti dell'organico di diritto o di fatto, e la mia scuola sta svolgendo la didattica interamente o prevalentemente in modalità digitale integrata. Posso/devo sostituirlo?

R: Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per una percentuale rilevante delle attività, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, probabilmente a un punto tale da non giustificare la sostituzione. In ogni caso, la valutazione spetta al dirigente scolastico o al direttore dei servizi generali e amministrativi.

Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere alla sostituzione nel rispetto della legislazione vigente.

D 7: non ho mai utilizzato tutti i "posti" di docente assegnati ai sensi dell'art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. "organico COVID-19"). Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?

R: No, se la scuola è del secondo ciclo di istruzione e ha attivato la didattica digitale integrata per il 100% delle attività, o per una percentuale rilevante. In questi casi è preferibile che gli studenti proseguano l'attività didattica, oramai in parte preponderante a distanza, con i docenti assegnati dall'inizio dell'anno a oggi alle relative classi o ai relativi gruppi.

Sì, nelle scuole ove l'attività è rimasta, interamente o principalmente, in presenza e purché la didattica sia organizzata in un numero di gruppi superiore alle classi attivate in organico, limitatamente al maggior fabbisogno che ne scaturisce.



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D 8: non ho mai utilizzato tutti i “posti” di collaboratore scolastico assegnati ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”). Posso ancora procedere a sottoscrivere i contratti?

R: Se la scuola ha attivato la didattica digitale integrata per una percentuale rilevante delle attività, il fabbisogno di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari è molto ridotto, a un punto tale da non giustificare più la sottoscrizione di un nuovo contratto.

Se le attività didattiche sono, invece, in presenza, allora si può procedere a sottoscrivere il contratto.

D 9: presso la mia scuola non si svolgono più attività didattiche in presenza. Devo risolvere di diritto il contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. “organico COVID-19”)?

R: No, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA.

La risoluzione di diritto dei contratti stipulati con i docenti e con gli ATA era prevista dalla prima versione dell’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

In sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, in vigore dal 14 ottobre u.s., è stato disposto, invece, che «*In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile*», intendendosi il «*personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni*» assunto ai sensi della disposizione in questione.

D 10: è venuta meno la risoluzione di diritto del contratto dei docenti/ATA assunti ai sensi dell’art. 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Devo modificare il testo dei contratti già sottoscritti?

R: Non è necessario. La clausola risolutiva era prevista dalla legge, ed è venuta meno per un successivo intervento legislativo che ha, invece, previsto esplicitamente il



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

mantenimento in servizio nella situazione che, precedentemente, portava alla risoluzione. Pertanto la clausola, anche ove rimanga nel testo del contratto, è comunque nulla.

D 11: il passaggio alla didattica digitale integrata al 100% comporta il licenziamento dei docenti assunti in sostituzione di quelli con fragilità certificata e il rientro in classe di questi ultimi?

R: No.

Prevale l'esigenza della continuità didattica, essendo trascorsi ben più di 20 giorni dall'inizio delle lezioni.